



CONSERVATORIO DI MUSICA “G. VERDI” DI COMO

**Alla cortese attenzione
di tutti i fornitori
LORO SEDI**

SCISSIONE DEI PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT)

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, in data 23 gennaio 2015 ha firmato il decreto di attuazione delle disposizioni in materia di **scissione dei pagamenti (Split payment)** previste dalla legge di stabilità per il 2015 (art. 629 lett. b) L. 23/12/2014 n. 190.

In base al meccanismo dello Split payment, le Pubbliche Amministrazioni, anche se non rivestono la qualità di soggetto passivo dell' I.V.A., sono tenute a versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto, che è stata addebitata loro dai fornitori pagando a questi ultimi solo la quota imponibile (e le altre somme diverse dall' I.V.A.

La scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015 per le quali l'esigibilità dell'imposta sia successiva a tale data.

Sotto l'aspetto operativo, le SS.VV. continueranno a predisporre le **fatture elettroniche** come di consueto (indicando sia l'Imponibile che l'I.V.A.) ma avendo cura di **annotare, all'interno delle stesse, la dicitura “SCISSIONE DEI PAGAMENTI”**: tale dicitura verrà apposta automaticamente dal sistema di interscambio inserendo il carattere “S” nel campo “Esigibilità IVA”, contenuto nel blocco informativo “Dati Riepilogo”.

In assenza della dicitura “Scissione Dei Pagamenti” la fattura elettronica verrà rifiutata.

L'Istituto si applica con le seguenti eccezioni:

- fatture/note soggette a ritenuta d'acconto;
- fatture assoggettate al regime di reverse charge;

Per le fatture emesse entro il 31.12.2014, ma liquidate nel 2015, al fornitore verrà erogato l'intero importo comprensivo dell'I.V.A. (senza distinzioni tra fatture con I.V.A. ad esigibilità differita o immediata).

Per quanto attiene alle modalità che devono essere seguite per il versamento dell'I.V.A. da parte della pubblica amministrazione acquirente, l'articolo 4 del decreto stabilisce che il versamento possa essere effettuato, a scelta della medesima, come segue:

- con un distinto versamento dell'I.V.A. dovuta per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile;
- in ciascun giorno del mese, con un distinto versamento dell'I.V.A. dovuta considerando tutte le fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile in tale giorno;
- entro il giorno 16 di ciascun mese, con un versamento cumulativo dell'I.V.A. dovuta considerando tutte

le fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese precedente

Tuttavia, fino all'adeguamento dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni centrali dello Stato, e in ogni caso non oltre il 31 marzo 2015, viene previsto che le amministrazioni individuate nell'articolo 1 del decreto accantonino le somme occorrenti per il successivo versamento dell'imposta; detto versamento deve comunque avvenire entro il 16 aprile 2015.

Ulteriori approfondimenti possono essere reperiti sul sito: www.fatturapa.gov.it e dalla lettura del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 23/01/2015 (pubblicato in G.U. - Serie Generale n. 27 in data 03/02/2015), nonché della Circolare dell' Agenzia delle Entrate n. 1/E del 09/02/2015.